



POR FSE 2014 - 2020

Asse A Occupazione - Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7

AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI CONGIUNTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA (ANNO 2017)

FAQ AL 31/03/2017

1. All'art. 9 il bando stabilisce che «il responsabile scientifico di un progetto di ricerca dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca o un ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, strutturato presso il soggetto proponente». Cosa si intende con la frase “strutturato presso il soggetto proponente”?

R. Ai fini del presente bando il responsabile scientifico di un progetto di ricerca dovrà essere scelto tra i docenti, i dirigenti di ricerca, i primi ricercatori ed i tecnologi assunti con contratto a tempo indeterminato strutturati presso l'ente che presenta il Programma di intervento, oppure da ricercatori con contratto a tempo indeterminato o determinato operanti presso il soggetto proponente. Per gli Enti che assolvono ai propri fini istituzionali avvalendosi non solo di proprio personale ma anche di personale dipendente da Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca ed altre amministrazioni pubbliche (secondo l'istituto della cd “associazione”) è ammesso che i responsabili scientifici possano essere scelti tra tali figure. A tal fine dovrà essere prodotto a) il Regolamento dell'Ente (da allegare nella sezione “Altri documenti” della piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.) da cui è deducibile l'esistenza della norma; b) atto/contratto di “associazione” del responsabile scientifico indicato che dovrà avere una durata residua almeno pari alla durata dell'assegno.

2. I tecnologi assunti con contratto a tempo indeterminato possono rivestire il ruolo di responsabile scientifico di un progetto di ricerca?

R. Sì, ai fini del bando un tecnologo con contratto a tempo indeterminato può rivestire il ruolo di responsabile scientifico di un progetto di ricerca.

3. Relativamente al calcolo della “Capacità di ricerca” di cui all'art. 10 del bando, debbono essere computati i “primi ricercatori” e “primi tecnologi”? In caso affermativo in quale categoria devono essere inclusi?

R. L'art. 10 del bando stabilisce che il numero di assegni di ricerca complessivo per ogni Programma di Intervento è determinato in base alla capacità di ricerca del soggetto proponente. I soggetti proponenti devono indicare nel formulario del Programma di intervento la consistenza del proprio personale di ricerca alla data del 31/12/2016. Nello specifico dovranno essere indicati i

dipendenti a tempo indeterminato e determinato, inseriti negli organici delle strutture e operanti sul territorio regionale, riferiti alle seguenti tipologie contrattuali:

1. Professori (Ordinari, Straordinari e Associati), Dirigenti di ricerca, Dirigenti tecnologici;
2. Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
3. Tecnologi a tempo indeterminato e determinato.

I "primi ricercatori" e i "primi tecnologi", assimilabili ai Professori Associati universitari e debbono essere computati nella categoria 1.

4. L'art 6 del bando limita i destinatari al compimento del 36esimo anno di età. Tale età è da intendersi alla data di presentazione della domanda da parte delle Università oppure alla data di presentazione della domanda da parte del destinatario dell'assegno?

R. Il requisito dell'età deve sussistere al momento della domanda del candidato al bando attivato dall'Università/Ente di ricerca per la selezione degli assegnisti e NON alla data di presentazione della proposta progettuale (programma di intervento) da parte dell'Università/Ente di Ricerca a Regione Toscana.

5. La quota del 20% del totale del costo dell'assegno a carico di un'impresa o di altri soggetti privati può essere erogata da una ASL?

R. No, la quota di finanziamento minima e obbligatoria del 20% da parte di un'impresa o altro soggetto privato è indispensabile ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale. Ove il cofinanziamento fosse coperto solo con fondi di un soggetto pubblico il progetto non sarebbe ritenuto ammissibile. Naturalmente laddove una ASL sia disponibile a cofinanziare parte di un assegno questo è possibile, ma il 20% del costo di quest'ultimo dovrà comunque esser coperto con fondi di un'impresa o altro di soggetto privato come previsto dall'art. 10 del bando.

6. E' possibile cofinanziare la misura minima e obbligatoria del 20% del totale del costo dell'assegno con i contributi di Enti quali associazioni, fondazioni, onlus etc anche se, pur nella loro natura privatistica, non esercitano attività economica?

R. Sì, il bando specifica che, per ritenere un progetto ammissibile, è necessario che il 20% o più del totale del costo del progetto sia cofinanziato con i "*fondi di una o più imprese e/o altri soggetti privati (associazioni e fondazioni riconosciute, istituti e istituzioni riconducibili ad enti pubblici)*". Si ottiene un punteggio di valutazione, invece, solo attraverso il cofinanziamento da parte delle imprese per la quota di finanziamento eccedente la soglia minima del 20%. Ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) «*si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica*». Nel caso di associazioni, fondazioni riconosciute, istituti e istituzioni riconducibili ad enti pubblici, la natura di impresa viene anche desunta dallo Statuto/Atto Costitutivo dell'ente:

- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati in vario modo denominati che esercitano in via esclusiva o principale un'attività economica professionalmente organizzata diretta



- alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi sono riconosciuti, ai fini del bando, tra le imprese. Fanno parte di tale categoria i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese;
- se l'attività economica svolta dall'ente è del tutto marginale e sussidiaria rispetto a quella principale a carattere benefico, assistenziale, culturale ecc., tali soggetti non sono considerati, ai fini del bando, imprese. Gli enti appartenenti a tale categoria sono iscritti solamente nel REA (repertorio notizie economico-amministrative) delle Camere di Commercio e non nel Registro delle Imprese.

In conclusione, se le associazioni/fondazioni/onlus, ecc.. possono contribuire al cofinanziamento per un quota minima del 20% il progetto verrà ritenuto ammissibile. Nel caso in cui le associazioni/fondazioni/onlus esercitino in via esclusiva o principale una attività economica il cofinanziamento, per la parte eccedente la soglia minima del 20%, darà diritto anche ad un punteggio di valutazione. L'esercizio in via esclusiva o principale di una attività economica sarà valutato in sede di istruttoria attraverso la verifica di requisiti specifici (quali ad esempio bilanci; atto costitutivo/statuto, iscrizione al registro delle imprese, ecc...).

7. Le imprese partner di progetto devono necessariamente avere sede in Toscana?

R. No, le imprese partner di progetto possono avere sede legale o operativa anche fuori Toscana o fuori Italia.

8. Due diversi Dipartimenti/Istituti appartenenti allo stesso soggetto proponente possono partecipare allo stesso progetto di ricerca?

R. Sì, i due Dipartimenti/Istituti possono partecipare allo stesso progetto di ricerca: uno come soggetto attuatore e l'altro come soggetto partner.

9. Come vengono regolati dal bando la proprietà intellettuale e la gestione dei risultati dei progetti di ricerca?

R. Il bando non stabilisce regole specifiche in merito. Si limita a richiedere che tali aspetti vengano disciplinati nella convenzione che verrà stipulata fra il soggetto attuatore e i soggetti partner.

10. Cosa si intende con il termine Enti pubblici di ricerca?

R. Con il termine Enti pubblici di ricerca si intendono gli Enti elencati nel Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124".



11. La persona che può sottoscrivere il programma di intervento è il legale rappresentante dell'ente o un suo delegato. Cosa si intende per delegato?

R. Per delegato si intende la persona che è procurata dal legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo, in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante. Si specifica che, per persona procurata alla rappresentanza legale dell'ente richiedente il contributo si intende una persona fisica interna al soggetto richiedente, dipendente o altro (ad esempio, Direttore di sede). La procura alla firma (con firma digitale o copia del documento di identità scannerizzato in caso di firma olografa) deve essere allegata sul gestionale al momento della registrazione sul portale, in modo che tutta l'anagrafica della domanda riporti il nome del delegato e non più del legale rappresentante. La procura o l'atto di delega deve essere allegata nella sezione "altri documenti".

12. In quale lingua deve essere compilata la modulistica?

R. La modulistica ai sensi dell'art. 4 del bando deve essere compilata in lingua italiana.

13. La "Dichiarazione di intenti" in calce all'allegato C1 (e all'allegato C2) è da considerarsi come un documento a parte? Da chi deve essere sottoscritta?

R. La "Dichiarazione di intenti" in calce all'allegato C1 (o all'allegato C2) è parte integrante dell'allegato C1 (o C2) e deve essere sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti partner del progetto.

14. Nelle schede degli allegati C1 e C2 relative al responsabile scientifico e ai singoli referenti dei soggetti partner a cosa fa riferimento il termine "funzione"?

R. Il termine "funzione" è riferito alla qualifica/ruolo del responsabile scientifico o del referente del soggetto partner all'interno dell'università o dell'ente di ricerca (es. Direttore del Dipartimento x, Professore ordinario di y, Ricercatore dell'Istituto z, ecc...).